PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DISTRETTUALE DI ENTI PER LA GESTIONE MISTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI, UTENTI DELL'INPS – GESTIONE EX INPDAP, NONCHE' DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

L'anno 2017, giorno.....del mese di.....fra il Distretto Socio Sanitario 16, nella persona di Avv. Francesco Gullotta, nella qualità di Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune capofila,e la Società Cooperativa ....., con sede in …..... nella persona di …..., nella qualità di Legale Rappresentante, iscritta al n..... dell'Albo Regionale, ex art. n. 26 della L.R. n. 22/86, giusto decreto.....del.....del competente Assessorato Regionale Enti Locali, per svolgere il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti - utenti INPS Gestione ex- INPDAP e di azioni di prevenzione della non autosufficienza.

Art. 1
Oggetto

Il presente documento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, ex art. 118 Cost., commi 1 e 2 art. 13 del TUEL, art. 34 L.R. 10/00, disciplina, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni del Distretto Socio- Sanitario n. 16 , le linee fondamentali dell'accreditamento dei soggetti erogatori dei Servizi alla Persona.

Art. 2
Finalità del patto di accreditamento

La finalità del presente "patto di accreditamento" è quella di disciplinare il rapporto tra Distretto Socio Sanitario n. 16 ed i soggetti accreditati all'Albo distrettuale per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare, in ottemperanza al Bando Pubblico del INPS- Progetto Home Care Premium 2017.
Il sistema dell'accreditamento, è fondato sulla libera scelta, del soggetto accreditato, da parte del soggetto individuato dall'INPS, in ottemperanza alla graduatoria validata dall'Istituto, al fine di favorire la permanenza nel proprio habitat familiare e garantire la vita relazionale, prevedendo interventi anche a carattere extra domiciliare e di sollievo.
Con il presente "Patto", si intende:
 Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo da parte dei soggetti accreditati, nell'ottica della libera concorrenza;
 Valorizzare la centralità del cittadino-utente e la propria capacità di autonoma e auto-determinazione, sia in ordine alla partecipazione ed elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto erogatore;
 Implementare le risorse della comunità locale, attraverso la concertazione con tutti gli Enti del terzo settore, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi a carattere domiciliare.

Art. 3
Albo distrettuale dei soggetti accreditati

Possono essere iscritti all'Albo distrettuale dei soggetti accreditati, tutti quei soggetti che, a seguito di avviso da parte del Distretto Socio Sanitario 16 e di presentazione di apposita istanza, risultano in possesso dei requisiti richiesti e del parere favorevole della apposita Commissione.

Art. 4
Ambito territoriale dell'accreditamento

L'ambito territoriale di riferimento dell'accreditamento è il Distretto Socio-Sanitario n. 16, che comprende i Comuni di Catania - Capofila del Distretto- Misterbianco e Motta Santa Anastasia; ciascun Comune ha caratteristiche sue proprie, riguardo al numero potenziale di fruitori del servizio di Assistenza Domiciliare sulla base della graduatoria disposta e validata dall'INPS.

Art. 5
Beneficiari dei servizi

I beneficiari del servizio sono utenti dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi, parenti ed affini, non autosufficienti, che hanno presentato regolare istanza all'INPS e sono rientrati nella graduatoria, validata dallo stesso Istituto. I beneficiari del servizio, fruitori di prestazioni a carattere domiciliare, sono destinatari di una pluralità di interventi tesi a garantire una migliore qualità di vita per se stessi e per le loro famiglie.
A ciascun beneficiario, l'Istituto riconosce un budget entro il quale viene elaborato il PAI da parte dei case-manager individuati dal Distretto Socio Sanitario 16 ed identificati dall'INPS, secondo la valutazione del grado di non autosufficienza del soggetto.
Il budget assegnato per ogni beneficiario è calcolato in base all' ISEE socio sanitario ed un punteggio calcolato in relazione al bisogno assistenziale. Il PAI certifica le prestazioni che supportano il beneficiario nelle proprie inabilità e viene accettato o rifiutato dal Responsabile del programma (colui che ha inoltrato la richiesta) on line.
Laddove il costo della prestazione sia superiore al contributo massimo erogabile, nel caso di erogazione di supporti, il beneficiario potrà farsi carico dell'eventuale eccedenza.

Art. 6
Procedure di ammissione al servizio

Il beneficiario o il responsabile del programma, dopo regolare richiesta avanzata per via telematica alla sezione dedicata sul sito istituzionale dell'INPS, il quale stila una graduatoria degli aventi diritto, in relazione al grado di invalidità dei soggetti richiedenti, dando priorità ai disabili gravissimi, sarà ammesso al beneficio, con la comunicazione formale da parte dell'Istituto.
I case manager dei Comuni d'Ambito del Distretto Socio Sanitario 16, secondo il territorio di residenza dei beneficiari, contattano gli ammessi e valutano il grado di non autosufficienza per l'elaborazione del PAI, nel rispetto del budget assegnato e validato nella piattaforma informatica dedicata, in accordo con il soggetto fruitore del servizio e/o il responsabile del programma. Dopo l'accettazione telematica del PAI da parte del beneficiario e del case manager, si attiva il piano preposto con la certificazione, in piattaforma, delle risorse assistenziali destinate al beneficiario e le

modalità di intervento.
Sono previsti variazioni del PAI, previo inserimento del nuovo piano nella procedura informatica dell'Istituto.

Art. 7
Libertà di scelta dell'assistito

Al fine di riconoscere al beneficiario e/o responsabile del programma un ruolo di "centralità", l'utente ammesso al servizio eserciterà il "diritto di scelta" nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere, sulla base del "Piano Personalizzato di Assistenza" maggiormente rispondente ai propri bisogni.
In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, l'assistito ha la facoltà di revocare il fornitore scelto, se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni medesime, previa valutazione del case manager.
A tal fine, il beneficiario o il responsabile del programma, formalizzerà la propria volontà di scelta verso un altro Ente accreditato, all'Ufficio di Gestione del Distretto Socio Sanitario 16.
Il trasferimento sarà operativo entro il 15° giorno dalla presentazione dell'istanza.

Art. 8
Modalità organizzative dei servizi

L'Ente accreditato, prescelto dal soggetto beneficiario del servizio, presterà le singole prestazioni socio-assistenziali, secondo il Piano individualizzato elaborato dal casa manager, concordando l'articolazione oraria con il beneficiario e/o responsabile del programma.
Gli operatori, chiamati all'espletamento del servizio, secondo l'articolazione di ogni singolo PAI, presteranno la loro opera per 55 minuti su ogni ora assegnata dal Servizio Sociale Professionale e riportata nel PAI, utilizzando i rimanenti minuti per coprire i tempi di trasferta dal domicilio di un assistito all'altro. In ogni caso la prestazione domiciliare non potrà essere inferiore a 50 minuti su ogni ora assegnata, indipendentemente dai tempi di trasferimento utilizzati dell'assistente domiciliare.
Il numero delle ore assegnate a ciascun utente, nel rispetto del budget riconosciuto dall'INPS, sarà stabilito sulla scorta di valutazioni operate dal case manager di riferimento, avendo riguardo alle condizioni psico-fisiche e socio-familiari, delle prestazioni di seguito elencate:

- Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali L'attività comprende interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio sanitari ed educatori professionali. E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria;
- Altri servizi professionali domiciliari Servizi professionali resi, da psicologi, quale supporto alla famiglia, da fisioterapisti, da logopedisti;
- Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione ed il rallentamento della degenerazione che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio- educativi- riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l'infanzia;
- Sollievo a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l'incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da uno o più familiari conviventi e non conviventi attraverso le cosiddette "cure familiari";
- Trasferimento assistito Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno, etc), articolati in trasporto

collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato;

- Pasto Servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura;
- Supporti Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa prescrizione medica o figura professionale qualificata (l'elenco dei supporti è consultabile all'art. 18 del bando pubblico dell'INPS);
- Percorsi di integrazione scolastica Servizi di assistenza specialistica *ad personam* in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come identificati all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92. Hanno diritto, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti in possesso dell'accertamento di handicap ex legge n. 104/92. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola ed anche al di fuori dell'orario scolastico;
- Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l'inserimento occupazionale Servizi rivolti a persone in età da lavoro di ausilio alla ricerca di una occupazione idonea rispetto alle abilità e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso formativo finalizzato alla acquisizione di competenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro avendo riguardo dei limiti legati alla condizione di non autosufficienza. Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente, anche non propriamente finalizzate alla percezione di un guadagno;
- Servizi per minori affetti da autismo Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo;
- Servizio di attività sportive rivolte a soggetti diversamente abili Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell'emotività;

L'Ente accreditato è tenuto, altresì, a mettere a disposizione dell'utenza un ufficio di segreteria, cui gli utenti potranno rivolgersi anche telefonicamente, sia per ottenere immediati interventi assistenziali che per ricevere informazioni. A tal proposito l'Ente è tenuto a comunicare, sia al Distretto sia agli assistiti, gli orari, il numero telefonico e la disponibilità delle giornate.

Art. 9
Corrispettivo dell'affidamento

Per le "**prestazioni socio assistenziali integrative**" a cura del distretto e della rete, l'Istituto riconosce per ogni soggetto assistito, un contributo variabile, che viene rapportato alla condizione economica (Valore ISEE del beneficiario) e livello di disabilità.

Il contributo riconosciuto dall'Istituto per l'erogazione delle Prestazioni Integrative non può superare gli importi e le ore massime riportate nella tabella che sono onnicomprensivi di ogni onere e imposta.

	Attività Accessoria	**Euro**	**Unità**
A	Servizi professionali domiciliari	20,00	Per ora di intervento
B	Servizi e strutture a carattere extra domiciliare	35,00	Per giornata di ospitalità
C	Sollievo	12,00	Per ora di intervento

D	Trasferimento assistito	35,00	Per servizio
E	Pasti a domicilio	2,00	Per consegna
F	Supporti	300,00	Quota per Intervento una tantum

Art. 10
Obblighi dell' Ente accreditato

L' Ente dovrà garantire, senza eccezione alcuna, l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente “Patto di Accreditamento”.
Il Servizio sarà svolto dall’Ente mediante propri operatori, che dovranno essere adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere.
Gli operatori dovranno aver assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del titolo di studio specifico per i compiti da espletare.
Entro 30 giorni dall'affidamento, l'Ente accreditato, dovrà inviare all'Ufficio di gestione l'elenco del personale operante.
L’elenco sopramenzionato dovrà essere corredato dai relativi titoli di studio, curriculum e rapporti di lavoro.
Ogni variazione del personale, dovrà essere comunicata entro dieci giorni all’Ufficio di Gestione.
L'Ente si impegna inoltre:
- a fornire agli operatori un tesserino di riconoscimento;
- a garantire la non interruzione del servizio;
- a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare non idoneo a giudizio concorde delle parti (Ufficio di gestione/ L’Ente) con tempestività, con altro di pari professionalità, tenuto conto dell'urgenza e della gravità del caso, dandone comunicazione e indicandone le generalità all'Ufficio**,** al case manager**,** al beneficiario e/o responsabile del programma;
- a dare immediata comunicazione al case manager e dell'ufficio di gestione di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra Ente/beneficiario/case manager;
- a fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 626/94;
- a facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio, in coerenza con gli obiettivi del servizio in oggetto.
- il rispetto degli orari stabiliti e della durata dell'intervento; il tempo di spostamento degli operatori non è compreso nella durata effettiva dell'intervento e dovrà essere a carico dell’ Ente accreditato.
- la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, da qualsiasi fonte provengano.
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato. L'Ente accreditato si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e similari dalla data dell'affidamento e per tutta la durata del progetto. L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, sollevando il Comune da ogni obbligo e responsabilità per: retribuzione; contributi previdenziali e assicurativi; assicurazione infortuni; disposizioni in materia sanitaria.
L'Ente gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente ai suoi responsabili, i cui nominativi verranno segnalati tempestivamente all'ufficio

di gestione.
L'Ente accreditato manterrà indenne l'A.C. da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente avviso, sollevando l'Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo. Le eventuali spese sostenute dall'A.C. per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall' Ente accreditato . A tal fine l' Ente accreditato è tenuto, entro cinque giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuto affidamento in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente avviso.
Tale polizza (RCT), per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell' Ente accreditato nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; 3.000.000,00 per danni a persone; 1.000.000.00 per danni a cose.
La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'Impresa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dalla stessa Impresa.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti.
L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo l'impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a € 3.000.000 a sinistro e € 3.000.000 per persona.
Tale polizza dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola buona fede Inail".
Le suddette polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.
In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, l' Ente accreditato sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio di Gestione fornendo i necessari dettagli.
Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ufficio di Gestione potrà procedere alla risoluzione del contratto.
L'Ente dovrà provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività.
E' altresì necessario che l' Ente provveda alla copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Delle assicurazioni contratte l'Ente dovrà fornire documentazione entro un mese dall'inizio dell'attività all'Ufficio di Gestione.
In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, l' Ente sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio di Gestione fornendo i necessari dettagli.
Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ufficio di Gestione potrà procedere alla risoluzione del contratto**.**

Art. 11
Modalità di Erogazione dei pagamenti

Il soggetto accreditato emette, mensilmente, regolare fattura al Comune Capofila, riferita alle prestazioni effettuate nel mese precedente, contenente:

- codice identificativo CUP- CIG- ,con indicazione del servizio di riferimento;

- n. ore di servizio espletate dagli operatori, costo orario, qualifiche degli operatori;
- coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio,- Cod. CAB – ABI etc.)
- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dal Distretto.

Ai fini del controllo della regolarità contributiva ed assicurativa, allegata ad ogni fattura emessa, per il personale alle proprie dipendenze e comunque incaricato, l'Ente dovrà inoltre produrre:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00, attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del presente progetto, con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico dovuto per legge, relativo a detti rapporti di lavoro, è stato assolto, nonché l'avvenuta regolare retribuzione, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, nel mese precedente del personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL Coop. Soc.

In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, il Distretto, salvo quanto previsto dal presente Patto di Accreditamento, potrà sospendere o ritardare i pagamenti senza che l' affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.

Il Distretto Socio Sanitario 16 si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni, effettivamente rese dal soggetto accreditato, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo trasferimento da parte dell'INPS. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.
Il Distretto si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con il soggetto accreditato contestazioni formali previste dal presente patto.

Art. 12
Durata e risoluzione del patto di accreditamento

Il presente Patto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata del Progetto Home Care Premium 2017. È escluso il tacito rinnovo.
Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all' art. 9, l'Ufficio si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno dell' Ente se: dopo due diffide scritte, anche riferite ad inadempienze di natura diversa, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Patto di accreditamento.
Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione degli interventi; sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare, a qualunque titolo, denaro dall'utente o da altri); reiterate inadempienze agli obblighi previsti dalla convenzione; mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; elevato turnover del personale; utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l' Ente è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatogli in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs *196/2003.*

Art. 13
Rifusione danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Ufficio potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Ente.

Art. 14
Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura del servizio affidato, l'Ufficio si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo, non resi dall'Ente, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente "Patto di Accreditamento".

Art. 15
Divieto di cessione

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'Ente venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 16
Fallimento

In caso di fallimento, il servizio si intenderà senz'altro revocato e l'Ufficio provvederà a termini di legge.

Art. 17
Foro competente

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente avviso, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Catania.

Art. 18
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente patto.

Art. 19
Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

L'Ente contraente Il Distretto Socio Sanitario 16